

# REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO (UE) N. 777/2013 DELLA COMMISSIONE

del 12 agosto 2013

**che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di clodinafop, clomazone, diuron, etalfuralin, ioxynil, iprovalicarb, idrazide maleica, mepanipirim, metconazolo, prosulfocarb e tepraloxymid in o su determinati prodotti**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE (1) del Consiglio, in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a) e l'articolo 49, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) I livelli massimi di residui (LMR) per le sostanze ioxynil, iprovalicarb, idrazide maleica e mepanipirim sono fissati nell'allegato II e nell'allegato III, parte B, del regolamento (CE) n. 396/2005. Per le sostanze clodinafop, clomazone, diuron, etalfuralin, metconazolo, prosulfocarb e tepraloxymid gli LMR sono fissati nell'allegato III, parte A, dello stesso regolamento.
- (2) In merito al clodinafop l'Autorità europea per la sicurezza alimentare, di seguito «l'Autorità», ha presentato un parere motivato sugli LMR attuali in applicazione dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005 in combinato disposto con l'articolo 12, paragrafo 1 (2). L'Autorità ha proposto di modificare la definizione del residuo, raccomandando di ridurre l'LMR per segale in chicchi e frumento in chicchi, nonché di aumentare o mantenere invariati gli LMR attuali per altri prodotti.
- (3) In merito al clomazone l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR attuali in applicazione dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005 in combinato disposto con l'articolo 12, paragrafo 1 (3). L'Autorità ha raccomandato di ridurre l'LMR per erbe aromatiche, semi di colza e semi di zucca, nonché di aumentare o mantenere invariati gli LMR attuali per altri

prodotti. L'autorità è altresì giunta alla conclusione che relativamente agli LMR per cetrioli, kiwano (*cucumis melo*) e cavoli rapa le informazioni disponibili non sono esaustive e che risultano necessari ulteriori esami a cura dei responsabili della valutazione del rischio. Non essendovi alcun rischio per i consumatori è opportuno fissare gli LMR per tali prodotti nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello attuale o al livello individuato dall'Autorità. Gli LMR in questione saranno riveduti tenendo conto delle informazioni disponibili entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento.

- (4) In merito al diuron l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR attuali in applicazione dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005 in combinato disposto con l'articolo 12, paragrafo 1 (4). L'Autorità ha proposto di modificare la definizione del residuo, raccomandando di ridurre l'LMR per le pomacee e l'uva da vino, nonché di aumentare o mantenere invariati gli LMR attuali per altri prodotti. L'autorità è altresì giunta alla conclusione che relativamente agli LMR per pomacee e uva da vino le informazioni disponibili non sono esaustive e che risultano necessari ulteriori esami a cura dei responsabili della valutazione del rischio. Non essendovi alcun rischio per i consumatori è opportuno fissare gli LMR per tali prodotti nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello attuale o al livello individuato dall'Autorità. Gli LMR in questione saranno riveduti tenendo conto delle informazioni disponibili entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento.
- (5) In merito all'etalfuralin, considerato che il suo impiego non è più autorizzato nell'Unione e che non sono stati notificati impieghi autorizzati in paesi terzi, l'Autorità ha raccomandato di ridurre l'LMR per tutti i prodotti al rispettivo limite di determinazione analitica. Vanno quindi aboliti gli LMR stabiliti per l'etalfuralin negli allegati II e III.

